



BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI CAMERALI A SOSTEGNO DI PROGETTI DI ENTI TERZI PER LO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE - ANNO 2025

Art. 1

La Camera di commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso - Belluno, nel quadro delle competenze istituzionali affidate e nell'ambito delle proprie iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale nonché in virtù dei principi di sussidiarietà e complementarietà previsti dalla Legge n. 580/93 e successive modifiche e integrazioni ed in conformità alle proprie norme statutarie, intende concedere nell'anno 2025 contributi, fino al limite massimo del 50% della spesa preventivata e ammissibile, per sostenere, in modo indiretto, la realizzazione da parte di terzi di progetti rilevanti per la promozione dell'economia locale, ai fini del perseguimento degli obiettivi individuati nella Relazione Previsionale e Programmatica Anno 2025, approvata dal Consiglio camerale con delibera n. 10 del 08.10.2024.

Il presente Bando definisce pertanto, in linea con le previsioni generali del Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, aiuti e ausili finanziari a sostegno dell'economia locale, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/90, i criteri e le modalità cui la Camera di commercio di Treviso - Belluno si attiene per la concessione dei contributi di cui trattasi, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio nonché in coerenza con i propri fini istituzionali e la programmazione pluriennale e annuale delle attività.

La Camera di commercio di Treviso - Belluno osserva e fa osservare le norme vigenti in tema di trasparenza, pubblicità e accessibilità totale alle informazioni correlate alle erogazioni.

Art. 2

Possono accedere ai contributi in parola esclusivamente soggetti privati rappresentativi e portatori di interessi generali per il sistema economico locale, associazioni e organismi collegati, controllati e/o partecipati da detti soggetti, per la realizzazione di progetti settoriali di valenza complessiva per il sistema economico locale e senza fine di lucro, che garantiscano il più ampio e sinergico coinvolgimento della generalità delle imprese. Pertanto, in particolare, non sono ammesse iniziative che abbiano esclusivo interesse interno al soggetto promotore o che non siano aperte alla generalità dei possibili interessati.

Gli enti collegati, controllati e/o partecipati dalla Camera di commercio possono presentare progetti a valere sui fondi di cui al presente Bando solo se in collaborazione con i predetti soggetti.

Art. 3

Nell'ambito del presente Bando possono essere sostenute finanziariamente iniziative che comportino vantaggi di interesse generale per le imprese della circoscrizione territoriale di competenza, facenti riferimento ai macrosettori economici su cui insiste l'azione camerale – primario, industriale, artigiano, terziario – nonché a quelli della cooperazione, dei consumatori, dei lavoratori e di altri settori di rilievo per l'economia locale.

Qualora le iniziative coinvolgano direttamente o indirettamente le imprese del territorio, si dovrà garantire il principio di rotazione.

I progetti dovranno riprendere, anche in modo trasversale, gli obiettivi della Camera di commercio di Treviso - Belluno (Programma strategico pluriennale 2021-2026, allegato 1), in conformità alle seguenti linee di intervento:

- Competitività e sostenibilità del territorio e della comunità delle imprese di Treviso e Belluno;
- Attrattività culturale e turistica del territorio, azioni di marketing territoriale;
- Transizione digitale, tecnologica ed ecologica;
- Supporto alle imprese, sostegno alla nascita di nuove imprese e start-up;
- Sostegno alla formazione e all'occupazione, in particolare, di giovani e donne.

Le iniziative proposte devono fare riferimento, secondo le specifiche disposizioni e tempistiche di cui al presente Bando, all'anno 2025.

Art. 4

La dotazione finanziaria complessiva prevista è pari, relativamente al preventivo economico camerale per l'anno 2025, a € 800.000,00. Tale dotazione è così ripartita:

- Iniziative per lo sviluppo del settore primario: € 190.000,00 – CUP cumulativo: **I88H24000500003**;
- Iniziative per lo sviluppo del settore industriale: € 190.000,00 – CUP cumulativo: **I88I24000500003**;
- Iniziative per lo sviluppo del settore artigiano: € 190.000,00 – CUP cumulativo: **I88I24000490003**;
- Iniziative per lo sviluppo del settore commerciale, turistico e terziario in generale: € 190.000,00 – CUP cumulativo: **I88C24001180003**;
- Iniziative a favore della cooperazione, dei consumatori, dei lavoratori e di altri settori di rilievo per l'economia locale: € 40.000,00 – CUP cumulativo: **I88D24000000003**.

I CUP appena citati, ai sensi del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in Legge n. 41/2023, andranno riportati in ciascun documento di spesa come specificato all'art. 11, lettera c) **a pena della non ammissibilità del documento stesso, fatta salva l'eventuale regolarizzazione secondo le procedure ammesse dalla normativa in materia.**

Al fine di indicare correttamente il CUP da riportare nei documenti di spesa, giusto quanto appena sopra esposto, ciascun richiedente dovrà precisare puntualmente un unico settore economico cui il progetto fa riferimento, settore che deve essere rigorosamente correlato ai contenuti del progetto medesimo e alla natura e rappresentatività del soggetto stesso.

La Camera di commercio si riserva la facoltà di aumentare le risorse sopraccitate, in particolare nel rispetto dei propri principi di contabilità economica, qualora si rendessero disponibili nuovi stanziamenti nel bilancio di riferimento dell'Ente.

In ogni caso e ai fini della completa utilizzazione della dotazione finanziaria complessiva nonché, in particolare, qualora si verifichi un avanzo di disponibilità in uno o più dei settori sopraelencati, potrà essere effettuata una riallocazione dei fondi eccedenti ad incremento della dotazione finanziaria di altri settori.

Art. 5

I soggetti che intendano ottenere contributi ai sensi e per gli effetti del presente Bando devono far pervenire, **a partire dal 03.02.2025 ed entro il 14.03.2025**, nelle modalità di seguito indicate, domanda alla Camera di commercio di Treviso - Belluno.

Ciascuna domanda, da compilarsi secondo lo schema riportato nell'allegato 2 (scaricabile dal sito www.tb.camcom.gov.it), debitamente sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente, dovrà contenere:

- a. generalità, natura giuridica, sede, codice fiscale ed eventuale partita IVA del richiedente;
- b. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa e i vantaggi d'interesse generale, nonché i risultati attesi per l'economia locale, con espressa indicazione della data di inizio e di conclusione;
- c. la misura e/o l'importo del contributo richiesto;
- d. i dati anagrafici e fiscali del beneficiario, attuatore dell'iniziativa, cui destinare il contributo e che sarà tenuto alla rendicontazione conclusiva con il relativo regime fiscale;
- e. indicazione del settore economico cui il progetto fa riferimento (1 soltanto);
- f. indicazione del soggetto incaricato referente del progetto;
- g. la disponibilità a fornire tutti gli ulteriori elementi informativi e di valutazione, nonché la corrispondente documentazione, che si rendessero necessari in sede istruttoria; l'impegno e dare visibilità esterna al contributo camerale, apponendo in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa (materiali, comunicati, manifesti, opuscoli, inviti, siti internet, ecc.), il logo della Camera di commercio accompagnato da una dicitura del tipo "Progetto realizzato con il contributo della Camera di commercio di Treviso - Belluno", secondo i criteri e con i limiti fissati dal relativo manuale d'identità visiva adottato dall'Ente. In caso di promozioni radiofoniche o audio, il sostegno camerale potrà essere evidenziato con un messaggio del seguente tenore: "Progetto realizzato da ... con il contributo della Camera di commercio di Treviso - Belluno". L'assenza totale di tali forme di diffusione dell'iniziativa e delle relative modalità di pubblicazione, nonché il mancato coinvolgimento della Camera di commercio, da verificarsi in sede di rendicontazione, determinano la decadenza del contributo camerale; eventuali assenze parziali di tali forme di diffusione, purché opportunamente giustificate, non comporteranno la decadenza del contributo camerale.

La domanda dovrà essere altresì corredata da:

- esauriente relazione illustrativa dell'iniziativa per cui è richiesto il contributo, in formato aperto e accessibile, recante una chiara e dettagliata descrizione del progetto, del programma di attività da svolgere e della tipologia degli interventi nonché delle modalità del coinvolgimento o meno di imprese identificate e/o identificabili;
- il piano finanziario del progetto, che evidenzia le entrate – e, tra queste, eventuali contributi richiesti ad altri enti pubblici – e le spese previste: detto piano andrà redatto in forma analitica, dovendo in particolare contenere tutti gli elementi utili in ordine ai fornitori dei beni/servizi previsti, ai fini di una completa valutazione circa l'ammissibilità delle spese. In ogni caso dovrà essere specificato se gli importi sono al netto o al lordo delle imposte;
- il piano di comunicazione dell'iniziativa, con specifica indicazione delle modalità con cui viene attivata la collaborazione con la Camera di commercio per la diffusione del progetto a favore delle imprese e delle comunità interessate.
- le dichiarazioni, da redigersi nelle forme di legge, concernenti l'impegno al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, qualora applicabile nelle diverse fattispecie, nonché di altre ipotesi prescritte;
- documentazione attestante che l'iniziativa è presentata in collaborazione con associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, interprovinciale o strutture a queste collegate;
- curriculum redatto secondo il formato europeo del soggetto incaricato referente del progetto.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Camera di commercio di Treviso - Belluno: cciaa@pec.tb.camcom.it, indicando in oggetto la dicitura **“Domanda di contributo Bando camerale a sostegno dello sviluppo economico locale – Anno 2025”**. Saranno ritenute ammissibili soltanto le domande inviate da una casella di posta elettronica certificata e in formato non modificabile (pdf o equiparato) sottoscritta mediante firma digitale (il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato) oppure sottoscritta nell'originale scansionato e accompagnata da fotocopia del documento di identità.

Qualora le domande non siano state inviate per via telematica o comunque ove sia necessario acquisire documentazione mancante e/o elementi informativi, l'ufficio camerale competente provvede a richiedere la regolarizzazione e/o quanto necessario, fissando un termine inderogabile che non potrà essere inferiore a 7 giorni e non superiore a 60 giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato, la domanda si intende decaduta e potrà essere eventualmente presentata ex novo, nel rispetto e alla luce delle disposizioni di cui al presente Bando.

Una volta accertata la regolarità della domanda, la Camera di commercio, di norma entro 120 giorni dal termine ultimo per l'invio delle domande indicato al precedente comma 1, adotta i conseguenti provvedimenti in merito, secondo quanto di seguito precisato.

L'Ente camerale non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né da fatti e/o disservizi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 6

Alla luce delle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, dell'art. 14 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal Decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219, dell'art. 13, comma 3 del D.P.R. 254/2005 e delle proprie norme statutarie, tutte le domande pervenute e i relativi progetti saranno esaminati dalla Giunta camerale, su proposta del Segretario Generale e previa istruttoria del Dirigente e degli uffici competenti.

Detto esame delle iniziative proposte viene condotto sulla base della rispondenza ai sottoelencati criteri e parametri, inerenti complessivamente all'interesse pubblico perseguito dall'Ente attraverso l'investimento progettuale, alla luce della rilevanza dello stesso, attestata mediante l'attribuzione di specifici punteggi, come segue e tenuto altresì conto dell'ordine cronologico di presentazione:

1. rilevanza e impatto socio economico per la promozione dell'economia locale nonché incidenza diretta sulla crescita della circoscrizione territoriale di competenza e per lo sviluppo aziendale: **massimo 30 punti**;
2. riferibilità immediata e diretta ad almeno una delle seguenti linee d'azione: *"Digitalizzazione delle imprese – Diffusione e utilizzo di strumenti/prodotti/servizi per la digitalizzazione delle imprese"*; *"Transizione aziendale green, energetica e tecnologica"*; *"Formazione e orientamento al lavoro"*; *"Sviluppo del Turismo"*; *"Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali"*; *"Sviluppo economico in chiave sostenibile e valorizzazione delle produzioni"*: **massimo 30 punti**;
3. possibile apertura a tutti i soggetti potenzialmente e legittimamente interessati, in modo trasparente e senza discriminazioni; fornitura di servizi d'interesse comune agli operatori; attivazione di regimi di favore per le imprese che risultino iscritte nell'elenco di cui all'art. 8 del Regolamento per l'attribuzione del "Rating di legalità" (cfr. Regolamento di attuazione dell'art. 5-ter del Decreto-legge n. 1/2012, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del Decreto-legge n. 29/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 62/2012, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato): **massimo 10 punti**;
4. presentazione delle iniziative da parte di associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, interprovinciale nonché strutture a queste collegate o in collaborazione con le stesse, da documentare adeguatamente: **massimo 20 punti**;
5. presentazione delle iniziative, in forma aggregata, da parte di due o più soggetti di cui al precedente art. 2: **massimo 10 punti**;

Tale procedura valutativa sarà positivamente superata da quei progetti che avranno totalizzato un punteggio complessivo pari almeno a 70 punti (su 100 al massimo attribuibili).

Il punteggio finale attribuito a ogni progetto varrà esclusivamente ai fini del superamento della procedura di cui trattasi e non attribuirà alcun vantaggio ai fini della quantificazione del contributo.

Completato tale esame la Giunta, in caso di accoglimento della proposta, alloca le risorse necessarie da destinare all'iniziativa - nei limiti del presente Bando, dell'esistenza della necessaria disponibilità nel bilancio camerale e sino a esaurimento dei fondi disponibili - autorizzando il Dirigente competente per Area all'utilizzo delle risorse stesse nel budget assegnato e quindi alla concessione del contributo.

In caso di presentazione in forma aggregata da parte di due o più soggetti, il contributo verrà comunque assegnato al soggetto indicato quale beneficiario in sede di presentazione della domanda, salve le regole in tema di rendicontazione stabilite dal presente Bando.

Qualora l'iniziativa proposta ricalchi, formalmente e/o sostanzialmente, un altro progetto che abbia già ricevuto contributi nelle precedenti cinque edizioni del Bando, la percentuale di contributo potenzialmente allocabile viene ridotta come di seguito indicato:

- a) massimo al 30% della spesa per il primo anno in cui l'iniziativa viene ripetuta,
- b) massimo al 20% della spesa per il secondo anno in cui l'iniziativa viene ripetuta,
- c) massimo al 10% della spesa per il terzo anno in cui l'iniziativa viene ripetuta,
- d) dal quarto anno in cui viene ripetuto il medesimo progetto la domanda non verrà presa in considerazione e respinta d'ufficio con apposito provvedimento dirigenziale.

Detta previsione non trova applicazione qualora la Giunta camerale ritenga il progetto, come presentato, strategico in relazione al comparto economico e/o al settore merceologico di riferimento.

I progetti proposti dovranno prevedere una spesa complessiva non inferiore ad € 10.000,00. Tale soglia, riferita alle spese ammissibili, dovrà essere rispettata anche in fase di rendicontazione.

I progetti ammessi a contributo verranno finanziati per un importo che non potrà eccedere il 50% dei costi preventivati e ammessi e comunque fino al massimo del pareggio di bilancio dell'iniziativa stessa; la Giunta potrà quindi discrezionalmente decidere importi e/o percentuali di contribuzione minori alle eventuali richieste in riferimento alla rilevanza del progetto presentato, alle disponibilità di bilancio e, in ogni caso, avendo riguardo a disposizioni comunitarie, nazionali o regionali che prevedano limiti di aiuto inferiori, risultanti dall'istruttoria svolta.

Per i contributi superiori a € 30.000,00 (trentamila/00), esclusivamente qualora espressamente richiesto dal soggetto terzo all'atto della presentazione della domanda iniziale, è facoltà dell'Ente ammettere la liquidazione del contributo in due frazioni. La Camera di commercio potrà quindi erogare una quota parte del contributo totale concesso, in misura corrispondente a non meno del 50% dello stesso e comunque correlata proporzionalmente ai costi effettivamente sostenuti. L'erogazione di tale prima frazione avverrà, nei limiti percentuali stabiliti in sede di concessione,

su apposita richiesta del beneficiario, attestando il rispetto delle norme regolamentari e attenendosi alle modalità di rendicontazione di cui al successivo art. 11. Resta fermo, pertanto, l'obbligo della rendicontazione finale e l'impegno alla restituzione di quanto percepito qualora l'iniziativa non si concluda o si discosti da quella preventivata, anche alla luce delle disposizioni di cui ai successivi artt. 12 e 13.

Qualora invece la proposta non venga accolta, la Giunta delibera il diniego, esplicitando adeguatamente le motivazioni, alla luce dei criteri, parametri e punteggi sopra dettagliati.

L'esito viene, infine, comunicato tempestivamente al richiedente e comunque di norma entro 30 giorni dall'esecutività dei provvedimenti adottati.

Eventuali successive variazioni ai progetti approvati dovranno in ogni caso essere comunicate con congruo anticipo. Qualora le variazioni riguardino elementi sostanziali del progetto, la Camera di commercio si riserva di adottare apposito provvedimento in merito.

Non possono essere comunque ammesse alla concessione dei contributi di cui al presente Bando o alla liquidazione degli stessi e sono pertanto rigettate d'ufficio, con apposito provvedimento dirigenziale, le domande che, in particolare:

- a) siano spedite prima del 03.02.2025 o dopo il 14.03.2025;
- b) facciano riferimento a iniziative già realizzate alla data di spedizione dell'istanza iniziale di contributo;
- c) siano presentate da soggetti non in regola con il pagamento del diritto annuale (qualora dovuto), fatta salva la regolarizzazione entro il termine che verrà assegnato;
- d) siano presentate da soggetti non in regola con l'adempimento dei doveri fiscali relativi al pagamento di imposte e tasse e dei doveri contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile;
- e) siano presentate da soggetti che risultino destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300);
- f) siano presentate da soggetti che risultino avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali sussistano casi di divieto, di decadenza e di sospensione previsti dall'art. 10 della Legge n. 577/1965 (cd. Disposizioni contro la mafia) e/o per i quali si applichino con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del Decreto legislativo n. 159/2011 (cd. Codice delle leggi antimafia);
- g) siano incomplete, irregolari, pure a seguito di invito alla regolarizzazione e scadenza del termine assegnato, o di cui sia accertata la non veridicità dei dati forniti in relazione all'attuale o a precedenti richieste di contributo.

Anche nei casi da a) a g) appena illustrati, l'esito viene comunicato tempestivamente al richiedente e comunque di norma entro 30 giorni dall'esecutività dei provvedimenti adottati.

Art. 7

Le agevolazioni di cui al presente Bando saranno in ogni caso concesse nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti in tema di aiuti di Stato, qualora applicabili nelle diverse fattispecie, nonché delle disposizioni nazionali in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora si rinvenga, considerati i contenuti e le modalità di realizzazione del progetto come proposti dai soggetti richiedenti, l'applicabilità della normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato per le azioni previste o per parte di esse, il soggetto medesimo - in qualità di soggetto veicolo - ai fini di consentire l'adozione del provvedimento dirigenziale di concessione del contributo, è tenuto a individuare le imprese indirettamente beneficiarie dell'aiuto e a comunicarne i relativi riferimenti identificativi ai fini dell'espletamento delle verifiche propedeutiche circa il rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme comunitarie e della registrazione dell'aiuto stesso. Tale comunicazione deve avvenire di norma prima dell'effettiva realizzazione delle iniziative e in ogni caso **entro il 20.10.2025**, a pena di decadenza dal contributo di cui al Bando in oggetto, secondo lo schema riportato nell'allegato 5 (scaricabile dal sito www.tb.camcom.gov.it).

Qualora in corso di istruttoria emerga che dette imprese non risultano in regola con il pagamento del diritto annuale e/o con l'adempimento dei doveri contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, il contributo concesso sarà ridotto in misura corrispondente all'aiuto individuale concedibile alle stesse, fatta salva la regolarizzazione entro il termine che verrà assegnato.

Nel caso le imprese beneficiarie di cui sopra risultassero avere legali rappresentanti o amministratori che risultino componenti della Giunta camerale, il contributo concesso sarà ridotto in misura corrispondente all'aiuto individuale concedibile alle stesse.

Considerata la normativa e i principi sui quali si fonda il concetto di aiuto, anche indiretto, non saranno ritenuti ammissibili le spese per beni e/o servizi fornite da imprese che risultassero, in fase di rendicontazione, anche indirettamente beneficiarie dei contributi e, in quanto tali, inserite nella banca dati RNA sugli Aiuti di Stato.

Art. 8

Ai fini della concessione del contributo camerale saranno considerate unicamente le spese direttamente sostenute dal soggetto beneficiario strettamente pertinenti e imputabili all'iniziativa, documentabili attraverso fatture, ricevute di pagamento e/o altro documento contabile e fiscale, secondo il criterio della massima trasparenza (dettaglio dei costi e disponibilità di idonei giustificativi a supporto della rendicontazione).

Al riguardo e alla luce del successivo art. 11, dai corrispondenti documenti finali di spesa - in originale o in copia - dovranno risultare sia l'imputabilità diretta delle spese al beneficiario sia ogni utile riferimento all'iniziativa oggetto del contributo.

Le spese si intendono al netto dell'IVA, qualora essa non costituisca un costo per il beneficiario.

Premesso che l'Ente camerale può intervenire soltanto a sostegno di veri e propri costi, con ciò intendendosi gli oneri connessi alla realizzazione di progetti e iniziative specifiche e non i costi di

mero funzionamento, possono essere ammesse a contributo – qualora espressamente evidenziate nella richiesta iniziale e fatti salvi ulteriori limiti imposti dalla regolamentazione in tema di aiuti di stato per singoli casi – le seguenti spese, secondo i limiti indicati e purché correlate alle azioni da svolgere:

- a) spese generali, di amministrazione e di organizzazione interna (ad es.: spese telefoniche, postali, per materiali di consumo, canoni internet, riscaldamento, energia elettrica, facchinaggio, trasporto, tasse, imposte e simili, purché strettamente legate allo svolgimento dell'iniziativa) sono ammissibili fino alla percentuale massima del 5% delle spese vive e dirette progettuali. Dette spese andranno elencate e giustificate a parte nella dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art. 11 e opportunamente documentate;
- b) spese di personale dipendente (a tempo indeterminato e/o determinato) sono ammissibili fino alla percentuale massima del 10% degli oneri vivi e diretti a condizione che dette spese siano rendicontate a parte, con specifico riferimento al tempo (ore) dedicato alle iniziative da parte del personale; il relativo costo andrà comprovato mediante la trasmissione di apposita documentazione – in originale o in copia – (ad esempio statini stipendiali) a corredo di quanto deve essere appositamente attestato in sede di dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art. 11.

Eventuali spese per l'acquisizione di servizi esterni di progettazione, organizzazione, coordinamento e simili non potranno superare il limite massimo del 30% del totale dei costi stimati per il progetto.

Non sono altresì ammesse le seguenti spese:

- per attività realizzate prima della data di invio dell'istanza iniziale e dopo la data di invio della richiesta di liquidazione: quindi sono ammissibili documenti di spesa datati a partire dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza e comunque entro la data di presentazione dell'istanza di erogazione del contributo. Non saranno in ogni caso presi in considerazione gli interventi i cui documenti di riferimento (contratti, DDT e note di consegna - ove previsti, fatture, di acconto o meno, e quietanze delle stesse) siano datati precedentemente o successivamente ai termini suddetti;
- spese di rappresentanza (pranzi, colazioni di lavoro, rinfreschi, doni, gadgets ecc.) qualora tali spese rappresentino una forma di mera promozione del beneficiario;
- acquisto di beni strumentali;
- tasse, imposte, notarili e atti accessori, salvo quanto disposto dalla lettera a) di questo stesso articolo;
- funzionamento ordinario in generale, salvo quanto appena sopra precisato sub a) e b);
- acquisizione di beni in leasing;
- spese riferite ad allestimenti, luminarie o addobbi in genere, qualora l'intervento proposto riguardi esclusivamente tali oneri;
- spese per approvvigionamento di prodotti anche DOP, IGP, STG e agroalimentari tradizionali acquistati presso consorziati e/o associati;
- per la realizzazione di attività tramite commesse interne od oggetto di auto-fatturazione;

- regolate per contanti, contrassegno o attraverso cessione di beni e/o compensazione tra beneficiario e fornitore, ovvero documentate da note e ricevute non fiscalmente valide;
- per beni e/o servizi forniti all'assegnatario del contributo da persone fisiche e/o giuridiche che risultino legali rappresentanti, amministratori e/o dipendenti anche a tempo determinato del richiedente stesso;
- per beni e/o servizi forniti all'assegnatario del contributo da persone fisiche e/o giuridiche i cui legali rappresentanti o amministratori risultino componenti della Giunta camerale;
- per beni e/o servizi forniti all'assegnatario del contributo da soggetti che abbiano con il medesimo rapporti contrattuali non espressamente attivati per il progetto e/o generici/ordinari ovvero da soggetti che abbiano con questo rapporti di controllo, collegamento e/o partecipazione nonché legali rappresentanti in comune;
- per beni e/o servizi forniti all'assegnatario del contributo da soggetti che già ricevano contributi dalla Camera di commercio di Treviso - Belluno nell'ambito del presente Bando per lo stesso progetto;
- per consulenze non espressamente riferite all'iniziativa e/o meramente ordinarie/generiche.

Art. 9

Salve le disposizioni contenute nel presente Bando e, in particolare, nel precedente art. 8, qualora i progetti presentati si riferiscano a iniziative di internazionalizzazione, precisato che sono in ogni caso escluse le attività promozionali direttamente svolte all'estero, possono beneficiare di contributi camerali specificatamente ed esclusivamente le seguenti iniziative e attività:

- a) partecipazione a fiere e mostre che si svolgono nel territorio nazionale. In tale caso, il numero delle aziende previste ed effettivamente partecipanti non potrà essere inferiore a 5;
- b) organizzazione di visite di delegazioni di operatori esteri in Italia;
- c) effettuazione di studi e di ricerche di mercato, finalizzati alla messa a punto di programmi di penetrazione commerciale, per specifiche categorie di prodotti e paesi, diretti alla promozione del sistema imprenditoriale locale;
- d) realizzazione di attività di informazione e formazione per l'internazionalizzazione delle imprese.

Per attività promozionali direttamente svolte all'estero e, in quanto tali, escluse dalla possibilità di ottenere i benefici previsti dal bando, si intendono in particolare:

- missioni di rappresentanti di aziende sui mercati esteri e missioni/visite di studio di carattere istituzionale su paesi/mercati esteri;
- attività di promozione anche attraverso strumenti e materiali promo-pubblicitari destinati direttamente ai mercati esteri.

Non sono altresì ammesse contribuzioni plurime, nel caso in cui più organismi, appartenenti o facenti capo alla stessa associazione, partecipino alla medesima manifestazione fieristica, né possono essere ammesse domande che comportino il finanziamento di attività già previste dalla programmazione nazionale e regionale del sistema camerale e dal programma promozionale per

l'internazionalizzazione della Camera di commercio, salvo sussistano giustificati motivi – da evidenziarsi debitamente - che non rendano possibile la partecipazione del beneficiario nell'ambito di dette iniziative.

Con riferimento specifico alle iniziative e attività considerate nel presente articolo, saranno ammesse a contributo le seguenti spese:

1. Per partecipazione a fiere e mostre di cui alla lettera a):
 - i. spese di acquisto area, di allestimento e di servizi specifici in fiera, nonché di interpretariato;
 - ii. viaggio (se aereo, tariffa corrispondente alla classe economica; se treno, seconda classe o equivalenti);
 - iii. solo pernottamento in hotel di categoria non superiore alle 4 stelle o business standard (o corrispondenti), unicamente per i giorni della manifestazione, compreso se richiesto il giorno precedente l'apertura della fiera per le eventuali necessità di allestimento;
 - iv. spese di trasporto campionari da esporre in fiera, purché non destinati alla vendita.

Le spese sub ii) e iii) sono ammesse per un solo rappresentante del richiedente/beneficiario, che non sia nel contempo anche rappresentante di aziende partecipanti, e di un rappresentante di ogni azienda aderente all'iniziativa. Per l'organizzazione di visite di delegazioni di operatori esteri in Italia, di cui alla lettera b), il contributo potrà essere disposto a parziale abbattimento delle spese di ospitalità per i soli operatori incaricati e unicamente per giorni delle visite (viaggio – se viaggio aereo in classe economica o equivalente –, vitto e pernottamento in hotel di categoria non superiore alle 4 stelle o business standard o corrispondenti), delle spese d'interpretariato e di affitto sale.

Non saranno prese invece in considerazione per la determinazione dei contributi da erogare:

- le spese connesse ad attività commerciali e orientate alla vendita quali l'acquisto, il trasporto, l'assicurazione delle merci;
- le spese riguardanti stand aziendali, all'interno di partecipazioni fieristiche collettive, di dimensioni maggiori di 16 mq.

Le specificazioni e limitazioni contemplate nel presente articolo trovano altresì applicazione, per le casistiche analoghe (pernottamenti, viaggi, ospitalità, criteri per le partecipazioni aziendali, etc.) anche a iniziative non espressamente riferite a progetti di internazionalizzazione.

Art. 10

I progetti ammessi a contributo devono essere in ogni caso conclusi **entro il 19.01.2026**, senza alcuna possibilità di proroga, salvo quanto previsto al successivo art. 12 per la mera trasmissione della richiesta di liquidazione.

Nel caso di mancata realizzazione dell'attività è richiesta una tempestiva comunicazione all'Ente, con rinuncia al contributo e conseguente decadenza dello stesso.

Art. 11

Il soggetto al quale è stato concesso un contributo ai sensi del precedente art. 6 è tenuto a presentare, entro i termini di cui al successivo art. 12, apposita richiesta di liquidazione, secondo lo schema riportato nel fac-simile allegato 3 (scaricabile dal sito www.tb.camcom.gov.it).

Tale richiesta, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto stesso, deve contenere le generalità, natura giuridica, sede, codice fiscale ed eventuale partita IVA del richiedente e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa recante, in particolare:
 - tempi e modalità di realizzazione del progetto, tipologia degli interventi/investimenti effettuati, che devono risultare coerenti con quanto proposto e approvato dall'Ente, correlazione tra le iniziative realizzate e i corrispondenti documenti di spesa prodotti in rendicontazione;
 - i risultati ottenuti e i vantaggi conseguiti sul piano di interesse generale per l'economia locale, evidenziati anche mediante l'utilizzo di appropriati strumenti di rilevazione, quali, ad esempio, questionari di *customer satisfaction*, o opportuni indicatori qualitativi e quantitativi di valutazione, in relazione agli obiettivi stabiliti;
 - le modalità seguite per garantire, in particolare, il rispetto delle prescrizioni in merito alla visibilità esterna del contributo camerale e all'apertura a tutti i soggetti potenzialmente e legittimamente interessati, in modo trasparente e senza discriminazioni;
 - per le iniziative indicate nel precedente art. 9, elenco delle aziende partecipanti con allegato l'elenco del/dei rappresentante/i aziendali presenti alla manifestazione;
- b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legislazione vigente, redatta secondo lo schema riportato nel fac-simile allegato 4 (scaricabile dal sito www.tb.camcom.gov.it) e corredata da una copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, contenente:
 - il rendiconto analitico delle spese sostenute, con l'indicazione degli estremi delle fatture riferite all'iniziativa e con tutti i dati per la loro individuazione (numero, data, fornitore, importo, oltre agli elementi di seguito specificati) e delle entrate realizzate o comunque previste;
 - le coordinate bancarie del beneficiario, a valere sulle quali la Camera di commercio potrà operare per la liquidazione del contributo;
 - le attestazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle ritenute fiscali dovute in base alle norme;
 - le dichiarazioni con cui si attesti:
 - i. che, alla data di presentazione della richiesta di liquidazione, il soggetto richiedente: è tuttora in regola con l'adempimento dei doveri fiscali relativi al pagamento di imposte e tasse e con l'adempimento dei doveri contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile; non è destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge

29 settembre 2000, n. 300); non ha legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali sussistano casi di divieto, di decadenza e di sospensione previsti dall'art. 10 della Legge n. 577/1965 (cd. Disposizioni contro la mafia) e/o per i quali si applichino con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del Decreto legislativo n. 159/2011 (cd. Codice delle leggi antimafia); è in regola con le vigenti norme in materia di antiriciclaggio, ai sensi del Decreto legislativo n. 90/2017; non fornisce servizi a favore delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D. LGS. n.165/2001, anche a titolo gratuito, salve le esclusioni espressamente indicate nell'art. 4, comma 6 del Decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito in Legge 7.8.2012, n. 135;

- ii. di essere consapevole di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 sulla tutela della privacy e di autorizzare la Camera di commercio di Treviso - Belluno al trattamento, anche automatizzato, dei dati forniti per le finalità strettamente connesse e funzionali alla procedura di esame e d'istruttoria della domanda e di eventuale erogazione del contributo oggetto del Bando;
 - iii. che gli investimenti e gli interventi realizzati riguardano effettivamente e unicamente il progetto per il quale la Camera di commercio di Treviso - Belluno può concedere il contributo di cui trattasi e sono stati eseguiti nel rispetto delle norme, delle finalità e delle caratteristiche stabilite dal Bando in parola;
 - iv. di acconsentire ad eventuali sopralluoghi, verifiche ed accertamenti da parte dell'Ufficio competente riguardanti gli interventi proposti nell'ambito del presente Bando e la relativa documentazione;
 - v. di dare il consenso all'inserimento delle notizie relative all'eventuale contributo percepito nelle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico;
- c) i corrispondenti documenti di spesa fiscalmente validi, anche in copia (analogica nel caso di fatture elettroniche) di cui sia attestata la conformità all'originale, da cui risulti l'imputabilità delle spese al soggetto beneficiario nonché ogni necessario e utile riferimento all'iniziativa oggetto del contributo, debitamente quietanzati dal beneficiario stesso e in ciascuno dei quali sia riportato il CUP (Codice Unico di Progetto) cumulativo relativo al settore economico di cui alla dotazione finanziaria di riferimento, a pena di inammissibilità degli stessi, fatta salva l'eventuale regolarizzazione secondo le procedure ammesse dalla normativa in materia, come precisato all'art. 4 del presente Bando.

In particolare e ai sensi della normativa vigente in materia, nelle fatture e nei documenti di spesa devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

- natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti oggetto dell'operazione, anche in codice purché sulla fattura sia riportata la legenda dei codici merceologici utilizzati;
- quantità e natura dei beni ceduti o entità dei servizi resi, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Per quietanza s'intende la copia dell'estratto conto bancario attestante il pagamento in cui sia visibile:

- l'intestatario del conto corrente;
- la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;
- la conferma di avvenuta esecuzione del pagamento.

Nel caso di pagamento con assegno:

1. estratto conto in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e il numero dell'assegno;
2. copia leggibile dell'assegno;
3. dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti il numero dell'assegno, il numero e la data della fattura e l'esito positivo dell'operazione.

Nel caso di versamento della ritenuta d'acconto per prestazioni professionali/occasionali, dovrà essere prodotta copia del Mod. F24 di avvenuto versamento della ritenuta stessa.

La mancanza o incompletezza della quietanza comporterà automaticamente l'esclusione della fattura cui si riferisce il calcolo del contributo, fatto salvo quanto previsto al quarto comma del successivo art. 13.

- d) gli ulteriori documenti previsti o necessariamente richiesti dai competenti uffici camerali, anche in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, inerenti, ad esempio, la natura dell'iniziativa ai fini dell'applicazione della normativa antimafia (ove necessario) ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
- e) copia dei materiali prodotti (ad es.: studi, indagini, depliant, locandine, manifesti, brochure, supporti audio-video, ecc.).

Le richieste di liquidazione dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di commercio di Treviso - Belluno: cciaa@pec.tb.camcom.it, indicando in oggetto la dicitura "**Richiesta di liquidazione contributo Bando camerale a sostegno dello sviluppo economico locale – Anno 2025**". Saranno ritenute ammissibili unicamente le domande inviate da una casella di posta elettronica certificata e in formato non modificabile (pdf o equiparato) sottoscritta mediante firma digitale (il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato) oppure sottoscritta nell'originale scansionato e accompagnata da fotocopia del documento di identità. In caso vi siano i materiali di cui alla precedente lettera e), la cui trasmissione non sia effettuabile per via telematica, gli stessi potranno essere inviati anche con altro mezzo, salve le disposizioni del presente Bando.

L'Ente camerale non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 12

Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di liquidazione e della relativa rendicontazione, a pena di decadenza del contributo, salvo quanto previsto nel comma seguente, è fissato al **31.01.2026**.

Qualora entro tale data il beneficiario non sia nelle oggettive condizioni di poter produrre completamente la documentazione richiesta, è comunque tenuto, a pena di decadenza dal beneficio e senza necessità di alcun sollecito da parte della Camera di commercio, a produrre, sempre **entro il 31.01.2026**, apposita comunicazione, trasmessa tramite posta elettronica certificata all'indirizzo cciaa@pec.tb.camcom.it, con la quale attesti:

- che l'iniziativa ammessa a contributo si è regolarmente svolta e conclusa;
- di trovarsi nell'oggettiva impossibilità di produrre la completa rendicontazione della stessa;
- che la previsione finanziaria presunta consente di ritenere il contributo erogabile, fatte salve le successive verifiche istruttorie.

In ogni caso costituisce causa ostativa alla liquidazione del contributo il mancato arrivo della rendicontazione **entro e non oltre il 31.03.2026**.

Art. 13

Pervenuta la rendicontazione definitiva, l'ufficio camerale competente procede alla verifica istruttoria, che si conclude – in caso di esito positivo – con l'atto dirigenziale con cui viene autorizzata la liquidazione del contributo e, quindi, con l'emissione del mandato di pagamento, di norma entro 60 giorni dall'arrivo della rendicontazione stessa.

Qualora le richieste non siano state inviate per via telematica o comunque ove sia necessario acquisire documentazione mancante e/o elementi informativi, l'ufficio camerale competente provvede a richiedere la regolarizzazione e/o quanto necessario, fissando un termine inderogabile che non potrà essere inferiore a 7 giorni e non superiore a 60 giorni.

Il mancato riscontro alla suddetta richiesta deve intendersi quale rinuncia al contributo, di cui si prenderà atto con apposito provvedimento dirigenziale.

Nel solo caso in cui i documenti di spesa trasmessi unitamente alla richiesta di liquidazione non siano stati corredati dalle prescritte quietanze, l'ufficio camerale competente provvede comunque al completamento dell'istruttoria e ne comunica l'esito all'interessato, sollecitando l'invio di dette quietanze e assegnando un termine perentorio per detto invio, a pena di rinuncia al contributo, di 30 giorni, che sospende il decorso dei 60 giorni di cui al comma 1 del presente articolo.

Qualora l'iniziativa realizzata si sia discostata in modo rilevante e manifesto da quella preventivata, in caso d'inosservanza delle eventuali direttive fornite dall'Ente camerale ovvero in caso di manifeste incongruità delle spese sostenute, la richiesta di liquidazione non verrà accolta e il contributo assegnato non sarà erogato.

Il contributo, nel caso in cui il rendiconto consuntivo evidenzia una contrazione dei costi, subirà una conseguente riduzione proporzionale alla percentuale ammessa.

Allo stesso modo, il contributo subirà una riduzione nel caso in cui il rendiconto dell'iniziativa evidenzia un avanzo, fino all'ottenimento del pareggio.

In ogni caso, costituisce causa ostativa alla liquidazione del contributo la circostanza per cui l'importo complessivo delle spese ammissibili sostenute risulti essere inferiore al 30% dell'importo dei costi indicati a preventivo.

Gli esiti finali delle verifiche illustrate nel presente articolo vengono comunicati tempestivamente al richiedente la liquidazione del contributo e comunque di norma entro 30 giorni dall'esecutività degli atti/provvedimenti dirigenziali adottati.

Tutta la corrispondenza intercorrente tra il soggetto richiedente il contributo e l'Ente camerale avverrà, conformemente a quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale, tramite posta elettronica certificata, fatta salva la presentazione di materiali e/o allegati in originale da richiamare nella predetta nota di posta elettronica certificata e da produrre tramite consegna diretta alla Camera di commercio.

Art. 14

La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento da parte della Camera di commercio di Treviso - Belluno - anche per via informatica - dei dati in essa contenuti, per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679, ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente Bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico.

Ai sensi delle vigenti norme di legge in materia di trasparenza, pubblicità e accessibilità totale, le informazioni correlate alle erogazioni dei contributi di cui al presente Bando saranno pubblicate nel sito dell'Ente Camerale.

In forza dell'art. 4, comma 6 del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito in Legge 7.8.2012, n. 135, gli Enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 del Codice Civile che forniscono servizi a favore delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche, salve le esclusioni ivi espressamente indicate.

La Camera di commercio di Treviso - Belluno mette in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, per accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo nonché il rispetto delle disposizioni previste dal presente Bando, nello specifico, all'art. 6, anche e in particolare, con riferimento ai doveri contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, oltre a quelli fiscali relativi al pagamento di imposte e tasse, fatte salve le ulteriori verifiche in materia di antiriciclaggio, ai sensi del Decreto legislativo n. 90/2017.

Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Nell'ambito dello svolgimento dell'attività istruttoria l'Ente camerale si riserva la facoltà di avvalersi di uno o più esperti di settore individuato/i dalla stessa Camera di commercio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare e nel rispetto delle norme definite nel medesimo e nei Regolamenti tecnici di cui al successivo articolo, l'Ente camerale potrà elaborare specifici criteri interpretativi cui attenersi per la corretta definizione di particolari fattispecie.

In tutti i casi in cui nel presente Bando si fa riferimento a termini espressi in giorni, il numero indicato è da intendersi riferito ai giorni lavorativi.

Art. 15

Il presente Bando e i relativi allegati vengono pubblicati sul sito internet istituzionale camerale, all'indirizzo www.tb.camcom.gov.it per la massima diffusione e conoscenza.

Analogamente saranno pubblicate nel medesimo sito e periodicamente aggiornate le notizie in tema di trasparenza, pubblicità e accessibilità totale alle informazioni correlate alle erogazioni di compensi e di corrispettivi a persone, professionisti, imprese ed enti pubblici e privati, ai sensi delle norme vigenti nelle materie di cui trattasi.

Il Bando stesso trova le proprie fonti di riferimento – cui in ogni caso si rimanda – nel “Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, aiuti e ausili finanziari a sostegno dell'economia locale e per la concessione del patrocinio dell'ente”, approvato con provvedimento d'urgenza della Giunta camerale n. 11 del 24.1.2017 ratificato dal Consiglio camerale con provvedimento n. 4 del 06.04.2017, consultabile nel sito internet istituzionale dell'Ente, all'indirizzo succitato.

Ferme restando le competenze e responsabilità – come sopra delineate – della Giunta camerale, ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni i procedimenti riferiti al presente Bando sono assegnati ai funzionari dell'Ente in base all'attribuzione conferita per materia.

Documenti allegati:

allegato 1: Programma strategico pluriennale 2021-2026 (art. 3);

allegato 2: Modulo di Domanda concessione contributi (art. 5);

allegato 3: Modulo di Richiesta di liquidazione (art. 11);

allegato 4: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorio per rendicontazione (art. 11 – lettera b);

allegato 5: Facsimile elenco imprese beneficiarie (art. 7).